



COMUNE DI RONCOLA  
Provincia di Bergamo  
P.za G. Marconi n. 4 – 24030 RONCOLA (BG)  
UFFICIO TRIBUTI

## AVVISO

Il Comune di Roncola informa sulle Aliquote **IMU e TASI 2019**

### IMU

Aliquota di base dell'imposta applicabile a tutti gli immobili, comprese le aree edificabili, diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali strumentali e agli immobili posseduti dai cittadini italiani iscritti all'AIRE non pensionati o pensionati in Italia	9,5 per mille
Aliquota per gli immobili di Categoria catastale D/2-D/8	8,5 per mille
Aliquota ridotta per l'abitazione principale delle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze, intendendosi pertinenze gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2 C/6 C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	5,5 per mille
Detrazione per abitazione principale	200,00 Euro rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione

**Sono state confermate anche per il 2019 le seguenti agevolazioni:**

Viene introdotta la **riduzione del 50% della base imponibile ai fini Imu**, per le unità immobiliari, non di lusso, e relative pertinenze, concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta, entro il 1° grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale sulla base dei seguenti requisiti:

- Il comodante (proprietario) non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza e dell'immobile dato in comodato;
- Il comodante (proprietario) deve avere la residenza nello stesso Comune (Roncola) in cui si trova l'immobile concesso in uso gratuito;
- Il comodatario e cioè chi beneficia del comodato, deve utilizzare l'immobile concesso in comodato come "abitazione principale";

- Per usufruire dell'agevolazione il contratto di comodato deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate competente entro venti giorni dalla data del contratto stesso (art.13 comma 1 D.P.R. n.131/1986)

A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), **GIA' PENSIONATI** nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Ne consegue che per gli AIRE l'immobile in Italia si può considerare Abitazione principale (e quindi esente IMU) solo se si è **pensionati nello Stato estero** di residenza e con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero; se invece si è **pensionati in Italia o non si e' pensionati** ma si risiede all'estero, non è possibile considerare l'immobile come abitazione principale.

## TASI

Aliquota di base dell'imposta applicabile a tutti gli immobili, comprese le aree edificabili, l'abitazione principale e relative pertinenze	0 per mille
Aliquota di base dell'imposta applicabile all'abitazione principale delle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze	ESENTE
Aliquota di base dell'imposta applicabile agli immobili di categoria catastale D/2-D/8	1 per mille
Aliquota di base dell'imposta applicabile ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, di proprietà della stessa , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. IMMOBILI MERCE)	2,5 per mille

**SCADENZE:** Acconto (50% dell'imposta totale ) o rata unica (intera imposta) **ENTRO IL 17 Giugno 2019**  
 Saldo (50% dell'imposta totale) **ENTRO IL 16 Dicembre 2019**

**L'ufficio Tributi osserva il seguente orario di ricevimento:**

**Mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 18,30**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 F.to Dr. Vincenzo De Filippis